



**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E
SUGLI ASSETTI PROPRIETARI
AL 31 DICEMBRE 2025**

ORGANI SOCIALI AL 31 DICEMBRE 2025

Soci

Comune di Isola della Scala

Titolare di una quota rappresentativa del 100% del Capitale Sociale

Consiglio di Amministrazione

Avv. Roberto Venturi

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Avv. Marco Bettini

Consigliere

Dott.ssa Simona Rossotti

Consigliera

Revisore Legale

Dott. Tommaso Zanini

Organismo di Vigilanza

Dott.ssa Eleudomia Terragni

Avv. Dorotea Gullotta

Avv. Lorenzo Soffiati

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

ex art. 6, c. 4 del D.lgs. 175/2016

* * *

La Società Ente Fiera Isola della Scala S.r.l., in quanto Società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, C. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le Società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della Società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle Società partecipate, con esclusione delle Società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle Società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]"

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito CNDCEC) nel marzo 2019 aveva pubblicato il documento "Relazione sul governo societario contenente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (ex art. 6, co. 2 e 4, d.lgs. 175/2016)", nell'ambito del quale aveva formulato una serie di raccomandazioni – elaborate da un gruppo di lavoro appositamente costituito – per l'applicazione di quanto previsto, appunto, dall'art. 6, co. 2 e 4 del TUSP, in funzione di quanto disposto dal successivo art. 14, co. 2., predisponendo altresì una traccia di "Relazione sul governo societario ex art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016", incorporante un format di "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016" e di "Relazione sul monitoraggio e verifica di crisi aziendale" alla data di chiusura dell'anno solare, oltre a una sezione dedicata agli strumenti integrativi di governo societario (prevista - sempre nell'ambito della medesima relazione sul governo societario - dal combinato disposto di cui ai co. 3, 4 e 5 dell'art. 6 del TUSP).

Le Relazioni sul governo societario pubblicate dalla Società Ente Fiera Isola della Scala S.r.l., da ultimo quella presentata per l'esercizio 2022, erano state redatte sulla base dello schema fornito nel richiamato documento del marzo 2019.

Il documento del marzo 2019 è stato inevitabilmente influenzato dalla pubblicazione, precedente di appena un mese, del d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" - di seguito anche "CCII"), ed è stato quindi calibrato (in ragione, tra l'altro, del rapporto di genere a specie tra CCII e TUSP2) sulla versione originaria del CCII, caratterizzata, tra l'altro:

- dal sistema della c.d. allerta e della composizione assistita, connotato da rigorosi automatismi nella rilevazione della crisi e nell'individuazione delle misure per porvi rimedio;
- dalla collocazione, tra gli strumenti di allerta (art. 12):
 - i. di obblighi di segnalazione a carico degli organi di controllo societari (art. 14) e dei creditori pubblici qualificati (art. 15) suscettibili di innescare l'approdo della gestione della crisi innanzi all'OCRI (art. 17);
 - ii. degli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile finalizzati alla tempestiva rilevazione degli "indizi di crisi" dell'impresa e alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione; obblighi da assolversi mediante implementazione di assetti funzionali al monitoraggio degli "indicatori di crisi" specificati all'art. 13, consistenti in: a) squilibri di carattere periodica, patrimoniale o finanziario rilevabili mediante appositi indici la cui elaborazione periodica veniva rimessa allo stesso CNDCEC;
- dalla definizione della «crisi» in termini di "stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate", da rilevarsi, appunto, mediante gli "indicatori di crisi" specificati all'art. 13.

In tale contesto, il documento del marzo 2019 del CNDCEC, muovendo dalla consapevolezza che gli indicatori di cui al CCII erano idonei a evidenziare una crisi già in essere ma non a intercettare il relativo "rischio" o "probabilità", rimarcava che "l'art. 6, co. 2 del Testo unico mira a favorire la valutazione del "rischio di crisi" di là da venire [mentre] il Codice della crisi interviene in una fase successiva, di crisi già in atto o, comunque, molto probabile".

Di conseguenza, nel documento del marzo 2019 si suggeriva:

- di adottare – quali "indicatori del rischio di crisi" nell'ambito del Programma di valutazione del rischio di cui all'art. 6, co. 2, TUSP - strumenti di indagine prospettica (secondo un'impostazione c.d. forward looking), oggetto di monitoraggio periodico;
- di predeterminare, per ciascuno dei predetti "indicatori del rischio di crisi", relative soglie di allarme, da calibrarsi, in chiave anticipatoria, sugli indicatori considerati dall'art. 13 del CCII;
- di identificare l'integrazione delle predette soglie di allarme con l'emersione "di uno o più indicatori di crisi aziendale" di cui all'art. 14, co. 2 del TUSP, cui ricollegare l'attivazione del meccanismo reattivo ivi predisposto (e, con esso, l'insorgenza dell'obbligo per gli amministratori di adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause).

Come è noto, la versione del CCII entrata in vigore nel 2022 presenta rilevanti differenze rispetto a quella originaria, in particolare sotto il profilo qui esaminato, considerato che:

- la nozione di «crisi» viene ancorata a (e ingloba un) unico indicatore – oggettivo e prospetticamente determinato -, risultando definita, ex art. 2, co. 1, lett. a), come "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"; e dunque non è più rilevabile in base a una pluralità di indicatori, a loro volta ricavabili da una serie di indici (il contenuto originario dell'art. 13 è stato totalmente rimosso);
- l'apparato dell'allerta è stato soppiantato dall'istituto della composizione negoziata della crisi (artt. 12 e ss.), l'accesso al quale presenta carattere volontario (l'imprenditore, ex art. 12, "può" accedervi), al ricorrere di condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, e pertanto anche in presenza di uno stato di difficoltà anticipatorio della crisi;
- gli assetti di cui all'art. 2086 c.c. hanno, tra l'altro, il fine di "prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa" (art. 3, co. 3, primo periodo, CCII); e, in tale prospettiva, sono adeguati se consentono di:
 - a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle

- specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi;
- c) rilevare i "segnali" di cui al c. 4, ossia:
- i. l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
 - ii. l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
 - iii. l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
 - iv. l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25-novies, co. 16;
- d) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'art. 13, co. 2.

Le predette, rilevanti novità hanno suggerito di istituire un apposito Osservatorio degli Enti Pubblici e società partecipate, rimeditando l'impostazione adottata nel documento del marzo 2019, al fine di proporre un coordinamento tra il TUSP e la riformata versione del CCII, chiarendo gli obblighi a carico delle Società a partecipazione pubblica (e in particolare delle Società a controllo pubblico) sul fronte della rilevazione della crisi e del suo rischio, della risposta a tale rilevazione, del contenuto di tale risposta, dei vincoli nella relativa predisposizione.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario. L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

Le disposizioni speciali del TUSP in materia di crisi d'impresa, richiamate in premessa, non contengono una definizione di "crisi d'impresa" o "crisi aziendale", e neppure del relativo "rischio", limitandosi a prevedere specifici obblighi in capo agli amministratori:

- di natura procedimentale (adozione di un apposito Programma), al fine di consentire l'adeguata valutazione della formazione di un "rischio di crisi" (art. 6, co. 2) nonché di intercettare la "emersione di uno o più indicatori di crisi" (art. 14, co. 2);
- di natura procedimentale e sostanziale, in presenza della "emersione di uno o più indicatori di crisi", al fine di "prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause", attraverso un idoneo piano di risanamento (art. 14, co. 2), per il recupero dell'equilibrio economico (art. 14, co. 414) e dell'equilibrio finanziario (art. 14, co. 5).

Secondo l'Osservatorio degli enti pubblici e Società partecipate va adottata, anche per le Società a partecipazione pubblica, nel silenzio della disposizione speciale, la nozione di crisi fornita dalla norma generale: la «crisi», dunque, anche ai sensi e per gli effetti del TUSP, non può che consistere ne "lo stato del

debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi" (art. 2, co. 1, lett. a) del CCII).

La crisi, anche nelle Società a partecipazione pubblica, è quindi integrata allorché il debito non sia sostenibile nell'orizzonte temporale definito in 12 mesi; laddove, cioè, i flussi prospettici al servizio del debito che si manifestano nei successivi 12 mesi siano inadeguati (insufficienti nel tempo e nella misura) a servire il debito che dovrà essere assolto in tale periodo.

I "flussi di cassa prospettici" corrispondono ai flussi al servizio del debito e sono determinati sulla base, in alternativa:

- a) del free cash flow from operations (c.d. FCFO);
- b) del margine operativo lordo, al netto degli investimenti di mantenimento occorrenti e del pagamento delle imposte sul reddito.

Le "obbligazioni nei successivi dodici mesi" costituiscono il debito da servire e non sono solo quelle al momento esistenti ma tutte quelle che si manifesteranno nel corso della gestione aziendale, prospettabili all'atto della loro stima.

Non incidono, ai soli fini della rilevazione della crisi, le obbligazioni con scadenza successiva ai 12 mesi. Il debito da servire è pari alla somma tra:

- il debito finanziario scadente nei successivi dodici mesi;
- i debiti operativi già scaduti;
- le rate dei debiti diversi riscadenzati il cui pagamento è dovuto nei successivi dodici mesi.

I debiti in questione ricomprendono anche gli interessi maturati nei confronti dei creditori, in quanto essi non concorrono ai flussi prospettici.

Il debito da servire va assunto al netto di:

- disponibilità liquide esistenti;
- nuovi finanziamenti dei quali è prevista l'erogazione nei successivi 12 mesi;
- nuove linee di credito e le linee di credito esistenti e non utilizzate, a condizione che ricorrano per entrambe le condizioni per il loro utilizzo;
- risorse finanziarie nette conseguibili nei successivi 12 mesi derivanti dalla dismissione di beni d'investimento in genere e di attività finanziarie;
- nuovi apporti previsti nei successivi dodici mesi.

Sempre secondo l'Osservatorio degli enti pubblici e Società partecipate tutte le Società del TUSP sono pertanto soggette all'art. 3, co. 2 del CCII, che sancisce il dovere di "istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del Codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative"; art. 2086 c.c. che, a sua volta, prevede, al co. 2 (nella formulazione introdotta dall'art. 375 del CCII), che "L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva [ivi incluse, dunque, tutte le Società del TUSP, anche non a controllo pubblico], ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e dalla perdita della continuità aziendale [...]".

All'art. 3 del CCII – sotto la rubrica "Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa" – si precisa non tanto in cosa consistono gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili (neppure la regola generale formulata all'art. 2086 c.c. aiuta in tal senso), bensì quali sono gli obiettivi che tali assetti devono garantire ai fini della tempestiva previsione dell'emersione della crisi d'impresa. Il successivo co. 4 precisa quelli che sono considerati segnali che consentono "di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa" e che, quindi, devono essere intercettati dagli assetti organizzativi e contabili affinché questi ultimi possano essere considerati adeguati.

Dunque, in via generale, anche nelle Società del TUSP:

- l'organo amministrativo deve dotare la Società di assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale (art. 2086 c.c. e 3, co. 1 del CCII);
- gli assetti sono adeguati se consentono le azioni e l'operatività (evidentemente fondata su un adeguato monitoraggio e flusso informativo) descritte all'art. 3, co. 3 del CCII, nonché di intercettare i segnali indicati al successivo co. 4, fornendo alla Società le indicazioni utili per attivarsi ai primissimi segnali di difficoltà; così da mettere la Società in condizione di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli

strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 2086 c.c.).

La Società, in base alle indicazioni fornite dal CCI, dovrà quindi dotarsi di una base informativa organizzata, atta a percepire situazioni di disequilibrio patrimoniale ed economico-finanziario e a individuare i rischi di sostenibilità del debito prima che emerga la crisi.

2. ATTIVITA' PER LA GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE E STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Tenuto conto che la normativa fa riferimento a un concetto di ampia portata e con una componente intrinsecamente predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione e monitoraggio dei rischi:

- rilevazione di eventuali squilibri economico finanziari;
- rilevazione di eventuali squilibri di natura patrimoniale;
- verifica della sostenibilità del debito per un orizzonte temporale di almeno 12 mesi;
- verifica delle prospettive di continuità aziendale per almeno 12 mesi.

Gli indicatori vengono elaborati sulla base del Bilancio Preventivo, composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario, al fine di rappresentare la situazione aziendale in una prospettiva prospettica, mediante l'utilizzo di dati di natura previsionale.

Oltre a questi strumenti, nell'ottica della mitigazione e della gestione del rischio di crisi aziendale e, più in generale, di limitare, per quanto possibile, la possibilità di incorrere in frodi o in reati societari, la Società ha approntato le seguenti attività:

- Adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e del Codice Etico della Società ed istituzione dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001;
- Presidio delle più recenti disposizioni del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (D.lgs. 14/2019) relative ai segnali di early warning;
- Predisposizione periodica di una situazione economico-patrimoniale infrannuale.

2.1. Equilibrio economico-finanziario

L'equilibrio economico-finanziario ha due componenti: quella economica e quella finanziaria.

L'equilibrio finanziario presuppone quello economico: in difetto di equilibrio economico si assisterebbe a una distruzione di risorse che nel tempo menomerebbe comunque l'equilibrio finanziario.

Un'impresa è economicamente equilibrata quando presenta un margine operativo lordo almeno superiore a zero.

La valutazione dell'equilibrio finanziario è agevolmente determinabile sulla base dei dati economici e precisamente del risultato operativo lordo realizzato/realizzabile in un'ottica stazionaria non incisa dalle variazioni del c.d. fabbisogno di capitale circolante netto, a condizione che dal risultato operativo vengano dedotti gli investimenti di mantenimento a regime e il pagamento delle imposte sul reddito.

Il risultato che ne deriva è affine al NOPAT (grandezza economica), differenziandosene per la sostituzione degli investimenti di mantenimento con gli ammortamenti, e indica i flussi al servizio del debito da porre in relazione al debito da servire, che ha caratteristiche preminentemente finanziarie.

Il debito da servire non tiene conto del debito autoliquidante, che in una situazione stazionaria può essere mantenuto a regime (a condizione che non si attenda una riduzione dei ricavi).

Vi concorre invece il debito scaduto.

La situazione finanziaria può dirsi equilibrata se i flussi sono in grado di consentire il pagamento del debito in un orizzonte temporale normale per il settore di attività, applicando il tasso di interesse di mercato.

	Forecast	Consuntivi	Consuntivi
Equilibrio Economico-Finanziario	31/12/2026	31/12/2025	31/12/2024
EBITDA	345.341	(265.153)	256.342
(Investimenti c.d. di mantenimento)	(67.000)	(142.500)	(141.252)
("Pagamento" di imposte correnti)	(14.004)		(14.326)
MOL realizzabile in un'ottica (di steady state)	264.337	(407.653)	100.764

Ente Fiera, nel 2025 ha registrato un EBITDA negativo (evidenziando un disequilibrio economico) mentre per il 2026 è previsto il ritorno ad un EBITDA positivo.

Per quanto riguarda l'equilibrio finanziario, il MOL calcolato in un'ottica stazionaria (steady state) evidenzia un disequilibrio finanziario, più marcato nell'esercizio 2025, in quanto il flusso finanziario così determinato non risulta sufficiente a coprire le quote capitale e gli interessi dei debiti finanziari in essere verso gli istituti bancari, che rappresentano gli unici debiti finanziari della Società.

Si segnala tuttavia che, considerando anche le risorse finanziarie disponibili, risulta comunque garantita la sostenibilità complessiva del debito, come meglio illustrato nel paragrafo 2.3 della presente Relazione.

La Società in corso d'anno, alla luce del risultato in corso di formazione, è intervenuta per far fronte e ridurre il disequilibrio finanziario:

- è stata presentata e ottenuta una richiesta di rinegoziazione del finanziamento BPM, che ha comportato l'allungamento della durata residua e lo spostamento della scadenza al 31 marzo 2034.
- è stata richiesta una rinegoziazione del finanziamento in essere con SIMEST, ottenendo una dilazione delle due rate in scadenza al 31 dicembre 2025 e al 30 giugno 2026. Il nuovo piano prevede che le due quote capitale, pari complessivamente a euro 330.983, oltre agli interessi, siano rimborsate in 24 rate mensili con decorrenza 30 aprile 2026. Rimangono invece invariate le ultime tre quote capitale dell'originario piano di ammortamento, pari complessivamente a euro 496.475, oltre agli interessi, con scadenza al 31 dicembre 2026, al 30 giugno 2027 e al 31 dicembre 2027.

2.2. Equilibrio patrimoniale

È patrimonialmente equilibrata la società che presenta un patrimonio netto superiore al minimo legale del capitale sociale.

Alla data di riferimento non emergono elementi che facciano ritenere necessario procedere a impairment test ai sensi dell'OIC 9. Il valore residuo dei cespiti risulta coerente con la vita utile residua effettiva e con la capacità degli stessi di generare benefici economici futuri e il patrimonio netto al 31 dicembre 2025 e quello prospettico 2026 (al 31 dicembre) è superiore al minimo legale.

2.3 La sostenibilità del debito

La sostenibilità sussiste quando, nell'orizzonte temporale di osservazione, i flussi al servizio del debito sono almeno pari al debito che deve essere servito.

Per rilevare la sostenibilità del debito occorre comparare, nel tempo, il debito da servire con le stime delle risorse finanziarie disponibili e di quelle, via via, realizzabili attraverso l'esercizio dell'impresa e mediante altre operazioni economico-finanziarie.

La società deve adottare strumenti che consentano di prevedere la sostenibilità in continuo per almeno i 12 mesi.

Detta misurazione può avere luogo in via sintetica indiretta attraverso il c.d. "Debt Service Coverage Ratio" (DSCR) a 12 mesi, calcolato secondo quanto indicato dal Documento dell'Osservatorio, ossia tenendo conto delle disponibilità liquide iniziali.

Ai fini del calcolo del DSCR, è necessario fare riferimento a dati prospettici con un orizzonte temporale di almeno 12 mesi. A tal fine, il calcolo è stato effettuato utilizzando il Bilancio Preventivo, articolato in Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario, così da rappresentare la situazione aziendale in una prospettiva prospettica, mediante l'impiego di informazioni di natura previsionale.

Non vi è un'unica modalità di calcolo del DSCR che ha però nella sostanza l'obiettivo di determinare la capacità dell'impresa di rimborsare i finanziamenti in termini di rapporto tra i flussi di cassa in entrata a servizio del debito e i flussi in uscita per il rimborso del debito oltre agli oneri finanziari.

Indice di sostenibilità finanziaria (DSCR)	Consuntivi	Forecast
	31/12/2025	31/12/2026
Risultato di esercizio	(710.143)	5.935
(Proventi)/Oneri finanziari netti	32.027	50.000
Ammortamenti e Accantonamenti TFR	265.941	287.734
Imposte	162.793	18.230
Variazione del capitale circolante operativo	366.299	(159.643)
Flusso finanziario gestione tributaria	79.492	(13.349)
Flusso finanziario gestione altre attività e passività	30.404	148.326
Flusso finanziario derivante dall'attività operativa	226.813	337.233
(Investimenti)/Disinvestimenti	(378.625)	(67.000)
FCFO (Flusso finanziario a servizio del debito)	(151.812)	270.233
Disponibilità di cassa disponibili	889.080	427.129
CADS - Cash Available for Debt Service	737.269	697.362
(Servizio del debito) Quota capitale e interessi	310.140	423.389
DSCR	2,38	1,65
Check (Disponibilità Finali)	427.129	273.973

Dall'analisi dei dati prospettici del Bilancio Preventivo 2026 tale indicatore assume un valore sempre superiore a 1, ciò significa che l'impresa sarà in grado di far fronte ai propri impegni finanziari con i flussi generati.

In ogni caso, si evidenzia che le informazioni prospettiche contenute nel Bilancio Preventivo sono state predisposte sulla base di assunzioni e dichiarazioni previsionali relative a eventi e risultati futuri, formulate sulla base di attese, stime e previsioni. Tali assunzioni hanno natura esclusivamente previsionale e sono pertanto soggette a rischi, incertezze e variabili non pienamente prevedibili, in quanto dipendenti dal verificarsi di eventi futuri e da circostanze che potranno manifestarsi nel corso della gestione.

Ne consegue che i risultati consuntivi potranno discostarsi da quanto preventivato. Tale circostanza rende necessario un costante monitoraggio dell'andamento aziendale e un confronto sistematico tra i dati consuntivi in formazione e le previsioni contenute nel Bilancio Preventivo.

2.4. Le prospettive di continuità aziendale

Le prospettive di continuità aziendale sussistono in quanto, alla luce delle considerazioni e dei dati indicati nel precedente paragrafo 2.3, in conformità al principio OIC 11, par. 21 e 22, l'azienda è in via prospettica capace di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale di almeno 12 mesi.

3. MONITORAGGIO PERIODICO

L'Organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza annuale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147- quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro: "L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle Società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle Società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante

bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per Società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'Organo di Revisione.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul Governo Societario riferita al relativo esercizio. In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'Organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, c. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'Organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, c. 2, d.lgs. 175/2016.

L'Organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della Società, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2025

In adempimento al Programma di valutazione del rischio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31 dicembre 2025, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La Società Ente Fiera di Isola della Scala è una Società a responsabilità limitata interamente controllata dal Socio unico Comune di Isola della Scala che ne svolge l'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 Codice civile.

La Società opera nel settore dell'organizzazione e gestione degli eventi fieristici in condizioni di concorrenza con altri operatori economici sul libero mercato. L'oggetto sociale della stessa prevede:

- a) l'organizzazione e la gestione in forma diretta, indiretta e/o associata di manifestazioni fieristiche, culinarie e a carattere espositivo;
- b) attività commerciale nei soli limiti dello stretto collegamento con le finalità istituzionali;
- c) la promozione e la realizzazione di saloni specializzati, esposizioni; mostre mercato sia direttamente che indirettamente anche collaborando con associazioni, consorzi, Società e imprese e attraverso attività editoriale diretta;
- d) la fornitura di servizi connessi all'organizzazione di eventi fieristici come a titolo esemplificativo servizio di promozione, marketing, management e staff amministrativo logistico, organizzativo ed informatico;
- e) la promozione, l'organizzazione e la gestione di servizi reali per le imprese al fine di promuovere l'immagine dei prodotti e la loro diffusione sui mercati nazionali ed internazionali;
- f) la promozione attraverso gli strumenti ritenuti più idonei, il raccordo tra la ricerca scientifica ed il mondo delle imprese con particolare riferimento alla diffusione sui mercati nazionali ed internazionali;
- g) l'organizzazione e la gestione di servizi reali per le imprese al fine di promuovere l'immagine dei prodotti e la loro diffusione sui mercati nazionali ed internazionali;
- h) la promozione di marchi di origine e di qualità;
- i) l'esercizio di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, sia in forma di ristorante, trattoria,

pizzeria, paninoteca, spaghetteria, steak-house, fast-food, saloon, birreria, osteria, pub, che mediante l'utilizzo e/o l'esercizio di attività di catering;

- j) l'acquisto, la costruzione, la gestione, la locazione e la vendita di impianti sportivi e ricreativi, musei e parchi archeologici, zoologici, botanici e marini;
- k) l'organizzazione di spettacoli, intrattenimenti e manifestazioni canore, musicali, teatrali, fieristiche, sportive, enogastronomiche, culturali, folkloristiche e più in generale di intrattenimento ricreativo aperto al pubblico;
- l) la promozione e la diffusione di tradizioni, ricorrenze, usanze etniche, folkloristiche e culturali tipiche, anche con importazione ed esportazione, la riproduzione e l'utilizzazione di ambienti, musiche, audiovisivi – anche attraverso l'acquisizione di licenze, brevetti e prodotti hardware e software, opere cinematografiche e letterarie, abbigliamento, materiali, macchinari e giochi, merci, animali, alimenti e bevande di provenienza originale e/o similmente prodotti e/o riprodotti.

2. LA COMPAGINE SOCIALE

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2025 è il seguente:

Comune di Isola della Scala - Socio unico – titolare della proprietà di nominali euro 75.000 pari al 100% del Capitale Sociale.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo amministrativo è costituito da un Consiglio di amministrazione, nominato con atto del 29/04/2025, e avrebbe dovuto rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2027. Si evidenzia che sino all'atto di nomina sopra citato, l'Organo Amministrativo era composto dal solo Amministratore unico Avv. Roberto Venturi.

Nel primi giorni di marzo 2026 hanno rassegnato le proprie dimissioni i Consiglieri Avv. Roberto Venturi e Avv. Marco Bettini e, di conseguenza, è decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, che si trova in regime di prorogatio.

Il Consiglio di amministrazione è composto da:

- Presidente – Avv. Roberto Venturi;
- Consigliere – Avv. Marco Bettini;
- Consigliera – Dott.ssa Simona Rossotti.

4. COORDINATORE

Con determina dell'Amministratore Unico del 05/06/2023 è stato nominato con il ruolo di coordinatore Daniele Pagliarini.

5. REVISORE

L'organo di controllo è costituito da un Revisore Unico (Dott. Tommaso Zanini) nominato in data 16/05/2023 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'organismo di vigilanza è composto da tre membri:

- Dott.ssa Eleudomia Terragni (Presidente)
- Avv. Dorotea Gullotta
- Avv. Lorenzo Soffiati

Il Presidente è stato nominato in data 27/02/2025 in sostituzione del componente dimesso, Dott. Federico Grigoli.

7. IL PERSONALE

La situazione del personale occupato alla data di chiusura dell'esercizio è la seguente:

- Impiegati – n. 2 (di cui 1 quadro);
- Operai – n. 2.

8. ESAME E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31 DICEMBRE 2025

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo.

8.1 Valutazione dei risultati

Alla luce delle analisi svolte, pur in presenza di un flusso steady state non pienamente sufficiente a coprire il servizio del debito, la combinazione tra adeguatezza patrimoniale, DSCR prospettico superiore a 1 e risorse finanziarie disponibili consente di ritenere che, allo stato attuale, non emergano indicatori tali da far presupporre un rischio di crisi aziendale prospettico, fermo restando l'obbligo di un monitoraggio continuo e strutturato dell'evoluzione gestionale.

Si evidenzia, in ogni caso, che le informazioni prospettiche utilizzate sono basate su assunzioni e dichiarazioni previsionali relative a eventi e risultati futuri, formulate sulla base di attese, stime e previsioni. Tali assunzioni, per loro natura, sono soggette a rischi, incertezze e variabili non pienamente prevedibili, con la conseguenza che i risultati consuntivi potranno discostarsi da quanto preventivato.

Oltre a quanto sopra, secondo le più recenti disposizioni del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (D.lgs. 14/2019), si dà evidenza nel seguito dell'assenza dei segnali di *early warning*, attraverso l'analisi dei seguenti indicatori:

Oggetto	Rif. D. Lgs. n. 14/2019	Indicatore	Bilancio al 31.12.2025
Debiti per retribuzioni	Art. 3, comma 4, lett. a)	Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 gg di importo pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni	Nessun debito per retribuzione scaduto da oltre 30 gg
Debiti vs. fornitori	Art. 3, comma 4, lett. b)	Debiti scaduti da almeno 90 gg e di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti	Nessun debito scaduto da almeno 90 gg di ammontare superiore ai debiti non scaduti. Per un fornitore è stato concordato un piano di rientro che la Società sta rispettando.
Esposizioni vs. banche e altri intermediari finanziari	Art. 3, comma 4, lett. c)	Esposizioni scadute da oltre 60 gg o che abbiano superato da almeno 60 gg il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente il 5% del totale delle esposizioni	Assenza di esposizioni bancarie scadute
Esposizioni nei confronti di INPS	Art. 3, comma 4, lett. d) e art. 25 novies, comma 1	Ritardo di oltre 90 gg. nel versamento dei contributi di ammontare superiore al 30% di quelli relativi all'anno precedente e di importo superiore a euro 15.000	Nessun ritardo nel versamento di contributi
Esposizioni nei confronti di INAIL		Debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 gg. e superiore a euro 5.000	Nessun debito per premi assicurativi scaduto
Esposizioni nei confronti di Agenzia delle Entrate		Debito IVA scaduto e non versato risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (LIPE) di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 % dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente. Debito superiore a euro 20.000	Nessun debito per IVA non pagato
Esposizioni nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER)		Crediti affidati per la riscossione, auto-dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 gg. superiori a Euro 500.000	Nessun debito scaduto verso AdER

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, c. 3 del d.lgs. 175/2016:

"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le Società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della Società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".

In base al c. 4 del d.lgs. 175/2016:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le Società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al c. 5 del d.lgs. 175/2016:

"Qualora le Società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti Normativi D.lgs. 175/2016	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6, co. 3, lettera a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato: - Regolamento Protocollo Acquisti; - Regolamento per la concessione di beni immobili, mobili e sponsorizzazioni; - Dotazione criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi.	
Art. 6, co. 3, lettera b)	Ufficio di controllo interno		La società non ha istituito un ufficio di controllo interno con funzioni di <i>internal auditing</i> , in quanto le dimensioni aziendali, la struttura organizzativa e la limitata complessità operativa non rendono tale presidio necessario né proporzionato. Le attività di controllo sono comunque garantite attraverso i sistemi di controllo interno già esistenti, ritenuti adeguati rispetto al profilo di rischio e alla natura delle attività svolte, tra i quali si citano: - Revisione Legale dei conti; - Organismo di Vigilanza; - Funzioni amministrative e contabili interne.

Art. 6, co. 3, lettera c)	Codici di condotta	<p>La Società ha adottato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modello di organizzazione e gestione ex. Art. 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 	
Art. 6, co. 3, lettera d)	Programmi di responsabilità sociale d'impresa		<p>La società presenta dimensioni contenute e un perimetro operativo limitato, per cui l'adozione di programmi strutturati di responsabilità sociale risulterebbe sproporzionata rispetto ai costi organizzativi e amministrativi necessari.</p> <p>Le attività svolte non generano impatti sociali o ambientali tali da richiedere strumenti formali ulteriori rispetto alle prassi già adottate.</p>

Isola della Scala, lì 23 Aprile 2026

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Avv. Roberto Venturi